



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 1
delibera n. 164

OGGETTO: ART. 20 T.U.S.P.: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE 2022

Nell'anno duemilaventidue addì 20 del mese di dicembre alle ore 9.15 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti: il Presidente: Mario Pozza,
il Vicepresidente: Nadia Zampol (1),
i Consiglieri: Giovanni Cher (1), Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin,
Pierluigi Sartorello
i Revisori dei conti: Enrico Lamanna – Presidente (1), Carla De
Leoni (1), Simone Gasparetto (1),

Segretario: Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di
Commercio,

Assenti giustificati: il Consigliere: Lionello Caregnato

Assistono: – Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario
dell'Ente,
– Marco D'Eredità, Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese
dell'Ente,
– Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria Generale,
Biblioteca ed Archivio, Protocollo informatico,
Programmazione strategica, Comunicazione istituzionale,
URP, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy dell'Ente,
– Anna Morandin, funzionario camerale.

(1) I Consiglieri Zampol e Cher e i Revisori dei conti Lamanna, De Leoni e Gasparetto partecipano alla trattazione del presente argomento da remoto e, limitatamente ai



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 2
delibera n. 164

Consiglieri, manifestano anche il voto, ciascuno dal proprio domicilio, attraverso strumenti di videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale:

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), ridisegna in forma sostanzialmente coordinata l'ambito all'interno del quale le pubbliche amministrazioni, comprese quindi le Camere di Commercio, possono gestire le proprie partecipazioni societarie.

E' utile ricordare dapprima il quadro normativo di riferimento.

Il Testo unico (cfr. art. 4, c. 1), prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni (come costituirne o acquistarne) in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e cioè:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 3
delibera n. 164

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Inoltre, ai sensi di commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 4, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. E' fatta salva infine la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Va detto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, e cioè:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., e quindi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2018-2020, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln. di euro (art. 26, c. 12-quinques T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2016-2020), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Riunione di Giunta del 20.12.2022- 4
delibera n. 164

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Va peraltro puntualizzato che l'art. 1, comma 724 L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha introdotto all'art. 26 del D.Lgs. il comma 6 – bis secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”* (in sostanza i GAL).

Inoltre va precisato che vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni “indirette” detenute per il tramite delle società partecipate *“in house”*, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, che ha ben precisato i più recenti indirizzi della Corte dei Conti e del MEF, orientamenti che precisano inoltre, in modo esplicito, il significato di *“a controllo pubblico”*, ricadenti quindi nel Testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Alla luce delle nuove interpretazioni nell'attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico, queste ultime nei limiti di cui sopra.

Prosegue il Segretario Generale, ricordando che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Camera di Commercio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P. D.Lgs. n. 175/2016), individuando quelle che dovevano essere alienate.

Ciò è avvenuto con deliberazione della Giunta n. 143 del 27.9.2017, inviata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al MISE - visto il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che tale provvedimento costituisce aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014. Il medesimo provvedimento è stato pure comunicato al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* del Portale Tesoro.

Al riguardo va segnalato che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto.

Per quanto ci riguarda non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione.

L'art. 20 del T.U.S.P. citato dispone inoltre che le Amministrazioni soggette a tale disciplina provvedano annualmente alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute: ciò,

Riunione di Giunta del 20.12.2022- 5
delibera n. 164

implicitamente, anche al fine di monitorare i risultati delle revisioni precedenti e verificare la opportunità/possibilità di dismettere alcune di esse in un'ottica dinamica.

In questo complesso quadro di riferimento, sono state predisposte e messe a disposizione dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori, le schede della ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021, di cui si segnalano quelle contenenti i dati di cui all'art. 20, c. 2 sopraccitato, per le opportune valutazioni.

Tali schede sono parte della completa documentazione che viene allegata al presente provvedimento, conforme a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

Essa è parzialmente differente nella struttura dalla documentazione presente nel Portale del MEF "Partecipazioni". Si è ritenuto di adottare tale modulistica, in quanto più adeguata. Essa è stata comunque necessariamente strumento per la comunicazione telematica a detto Ministero. Analogamente è opportuno procedere anche nel 2022.

Il Segretario Generale ricorda poi che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane. Il decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."*

Modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'Ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Vengono invece assegnate nuove funzioni. Tra queste le seguenti:

- l'orientamento al lavoro ed alle professioni e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 6
delibera n. 164

- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie.

Il nuovo decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge 580/93 il quale dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*

Al fine di procedere ad una razionale e ragionevole ricognizione, si propone di effettuare la stessa in base a 4 macro aree di valutazione:

1. valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità della partecipazione per le finalità dell'Ente;
2. valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;
3. coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra CCIAA ed EE.LL. più sinergie con associazioni di settore;
4. valutazione in termini di sostenibilità economico finanziaria.

Le valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare non possono però non risentire della riforma della Legge 580/93, che ha ridefinito compiti ed attribuzioni della Camere di Commercio nella maniera appena sopra indicata.

Va affrontata ora la ricognizione periodica per la nostra Camera di Commercio con riferimento alle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31.12.2021.

E' opportuno ricordare che la gestione delle partecipazioni societarie è stata ripartita tra il Segretario Generale ed i Dirigenti con Ordine di Servizio n. 11 del 30.11.2016, così come aggiornato dall'Ordine di Servizio n. 24 del 20.09.2019.

Alla data del 31.12.2021 quindi le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute dalla Camera di commercio oggetto di ricognizione erano le seguenti:



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 7
delibera n. 164

Società del sistema camerale:

IC OUTSOURCING s.c.r.l. (quota nominale di € 2.431,15 pari allo 0,654% del capitale sociale di € 372.000,00)

IC Outsourcing ha lo scopo di fornire, in outsourcing appunto, servizi informatici, logistici e tecnici verso InfoCamere, le Società del Gruppo, le Camere di Commercio, loro unioni, aziende speciali, società partecipate ed in prospettiva, fermi i vincoli normativi, verso il mercato pubblico e privato, raggiungendo e mantenendo un livello prezzo/prestazioni e un grado di affidabilità tra i più elevati del settore. L'Ente utilizza i servizi della società per la gestione di alcuni servizi, versando esclusivamente il corrispettivo per i servizi ricevuti.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

INFOCAMERE s.c.p.a. (quota nominale € 188.473,80 - n. 60.798 azioni del valore nominale di € 3,10 pari all'1,066% del capitale sociale di € 17.670.000,00)

Società consortile che ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. InfoCamere s.c.p.a. è la società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema telematico nazionale che collega tra loro le Camere di Commercio italiane. Ha inoltre realizzato e gestisce numerosi sistemi informatici e telematici per l'accesso ad altri registri e archivi pubblici (dal Registro informatico dei protesti alla Banca dati dei brevetti e dei marchi depositati). La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, provvede, a favore dei propri Soci, allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema. La Società presta inoltre ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 8
delibera n. 164

L'Ente corrisponde alla società un contributo consortile annuo (peraltro decisamente ridotto negli ultimi tre esercizi in considerazione della riduzione dei proventi camerali per diritto annuo).

Si tratta, anche in questo caso, di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

IS.NA.R.T. s.c.p.a. (n. 756 azioni per € 756,00 pari allo 0,259% del capitale sociale pari a € 292.184,00)

La società opera a favore degli azionisti consorziati in attività di studio e promozione del sistema turistico, ed ha collaborato in particolare con la ex CCIAA di Belluno nel progetto di certificazione delle strutture alberghiere.

Con provvedimento di Giunta della CCIAA di Treviso n. 223 del 21.11.2014 era stata deliberata la dismissione, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Veneto - con nota del 30.12.2014, prot. 0110810. La liquidazione della quota è avvenuta nel 2017.

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno resta comunque socia in quanto la CCIAA di Belluno aveva mantenuto la partecipazione. L'Ente corrisponde alla società un contributo annuo.

Tenuto conto della collaborazione avviata con la ex CCIAA di Belluno e le nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla recente riforma in materia di turismo, la partecipazione residua può oggi considerarsi strategica.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 9
delibera n. 164

RETECAMERE s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 1.302,94 pari allo 0,538% del capitale sociale di € 242.356,34)

La società, in liquidazione dal 12.9.2013, forniva servizi di supporto alle attività istituzionali delle Camere di Commercio.

Con deliberazione n. 222 del 21.11.2014 la Giunta della CCIAA di Treviso ha deliberato il recesso dalla società, per motivazioni espresse nel provvedimento citato, cui si rimanda. Alla luce della fase liquidatoria, la liquidazione della quota è tuttora pendente.

Con Assemblea dei soci del 18 del mese di luglio 2022, è stato approvato il Bilancio di esercizio 2021 (atto depositato il 5.8.2022): il bilancio chiude con un patrimonio netto pari a € 89.272 e con utile d'esercizio di € 33.602, che viene riportato a nuovo.

Il Liquidatore evidenzia che dei versamenti richiesti ai Soci e deliberati dall'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci 2013 e 2014 permane ancora un credito di € 450.820. Nel corso dell'esercizio 2018 i crediti verso i Soci sono aumentati di € 241.038 in seguito alla disposizione dell'Assemblea dei Soci che, in sede di approvazione del Bilancio 2017, ha deliberato di versare i fondi necessari per coprire il patrimonio netto negativo e le future spese di gestione della fase liquidatoria pari rispettivamente a € 201.038 e a € 40.000: i crediti della Società verso i Soci e verso i Clienti raggiungono un ammontare complessivo di crediti molto rilevante, il cui incasso consentirà a Retecamere di disporre della liquidità utile per portare a termine la liquidazione.

Rimane altresì ancora pendente il ricorso con cui Retecamere si è costituita in appello contro la sentenza n. 8093 del 20 aprile 2018 con cui il Tribunale di Roma ha integralmente rigettato le azioni nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Istituto Sviluppo Agro-Alimentare (oggi ISMEA) e di Buonitalia Spa in liquidazione, condannando altresì Retecamere alle spese di giudizio: la Corte d'appello ha rinviato la causa all'udienza del 19 aprile 2023.

Essendo in ogni caso la società già nella fase liquidatoria - con tempi di svolgimento lunghi al fine di salvaguardare il patrimonio societario - non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della conclusione della fase liquidatoria, ferma restando l'esigenza di porre particolare attenzione per quanto detto sopra.

SISTEMA CAMERALE SERVIZI s.c.r.l. (quota nominale di € 3.179,00 pari allo 0,08% del capitale sociale di € 4.009.935,00)

La società, costituita nel 2013, esercita attività di supporto alle competenze delle Camere di Commercio e del sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione della semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche.

L'Ente utilizza i servizi, verso corrispettivo, della società per le proprie attività di comunicazione e diffusione delle informazioni tramite uno specifico applicativo CRM.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 10
delibera n. 164

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Il 25 giugno 2020 si è completata la cessione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda degli studi al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e di contestuale cessione da parte dello stesso Centro Studi del ramo formazione a Si.Camera. La cessione si inserisce in una più complessa operazione di progressiva specializzazione delle società di sistema, con l'obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla legge. L'evoluzione delle società di sistema sta sempre più convergendo verso la creazione di veri e propri "hub" di professionalità, per offrire alle Camere competenze verticali, linee guida, servizi a valore e standard di riferimento, utili a soddisfare al meglio le esigenze dei committenti: da un lato viene concentrata l'attività di ricerca a forte contenuto professionale, in collegamento a rete con gli Uffici Studi delle Camere e delle Unioni Regionali, in un unico punto nazionale di convergenza delle competenze di analisi statistica ed economica - il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - come società di sistema specializzata nel settore; d'altro si è raggiunto l'obiettivo di concentrare le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione in Si.Camera, in linea con le attività proprie della società.

L'Assemblea dei soci di Si.Camera del 24.6.2021 ha deliberato in ordine alla sottoscrizione di un'ulteriore quota del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl, in seguito ad un aumento di Capitale Sociale riservato a nuovi Soci.

Sempre nel corso della riunione del 24.6.2021, l'Assemblea dei soci di Si.Camera ha deliberato di entrare in Inter.Cam. scrl, società consortile in house del Sistema camerale umbro che svolge servizi attinenti alla gestione delle attività di contatto con l'utenza, al supporto di tipo amministrativo, all'assistenza organizzativa, allo svolgimento di indagini statistiche ed al supporto operativo, acquisendo una quota di partecipazione di nominali € 2.000. La suddetta operazione permetterà di consolidare e rafforzare le sinergie tra le componenti del Sistema camerale, realizzare utili integrazioni operative e logiche sinergie tra le diverse agenzie di Sistema, utilizzando una soluzione interna invece che far ricorso al mercato esterno e consentirà nuove opportunità di sviluppo e crescita comuni, in quanto i servizi prestati da Inter.Cam. scrl sono utili e complementari rispetto a quelli di comunicazione e formazione erogati da Si.Camera a favore del Sistema camerale.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 11
delibera n. 164

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a. (quota nominale di € 4.775,68 - n. 9.184 azioni del valore nominale di € 0,52 pari allo 0,362% del capitale sociale di € 1.318.941,00)

Tecnoservicecamere s.c.p.a. (così ridenominata con effetto dall'1.1.2011) è la società consortile di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di Commercio italiane; la società opera in linea con l'impostazione che le recenti norme sugli appalti pubblici hanno esplicitamente indicato. Tecnoservicecamere s.c.p.a. offre anche un servizio di supporto completo in tema di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

L'Ente utilizza i servizi della società, verso corrispettivo, in quanto trattasi di materie complesse per le quali non esistono professionalità adeguate all'interno dello stesso.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P. , in quanto rientra nella fattispecie di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA s.c.p.a. (quota nominale € 47.040,34 n. 157 azioni del valore nominale di € 299,62 pari all'1,970% del capitale sociale di € 2.387.372,16)

Società consortile delle Camere di Commercio e riconosciuta dal MISE, creata per realizzare e gestire un sistema telematico per la contrattazione regolamentata dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. A tale scopo, BMTI fornisce agli operatori di mercato una piattaforma tecnologica che consente la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote; attraverso tale sistema di contrattazione, BMTI assicura efficienza e razionalità ai mercati, determinando in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. Recentemente la società è stata individuata dal competente Ministero quale soggetto gestore delle CUN, commissioni uniche nazionali per la quotazione di prodotti agricoli, agroalimentari e ittici.

L'Ente versa alla società un contributo annuale.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente:



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 12
delibera n. 164

possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”* (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

UNIONCAMERE VENETO SERVIZI s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 21.790,00 pari al 21,790% del capitale sociale di € 100.000,00)

L’attività svolta dalla società consisteva nella locazione di beni immobili propri e sublocazione (v. sede Unioncamere Veneto).

I Piani di Razionalizzazione di entrambe le Camere di Commercio poi accorpate prevedevano la liquidazione della partecipazione nella società, successivamente però posta in liquidazione dal 25.11.2015, procedura tutt’ora pendente.

Comunque rilevando lo stato di liquidazione, sono da considerare per le valutazioni di cui all’art. 20, comma 2, criticità sotto il profilo del fatturato medio, come risulta dalla scheda corrispondente mentre alla data del 31 dicembre 2021, così come per il precedente esercizio, la società non aveva personale alle proprie dipendenze.

La società infatti incontra notevoli difficoltà per l’alienazione dell’immobile di proprietà sito in Marghera (VE), che consentirebbe di procedere alla chiusura della liquidazione, tenuto conto anche della posizione debitoria della stessa nei confronti delle Camere venete conseguente all’anticipazione finanziaria a suo tempo corrisposta per l’acquisto del medesimo immobile, per cui, l’andamento del bilancio 2019 e 2020 non consente ancora di prevedere alcun rateo di restituzione.

Nel corso del 2020 e del 2021, causa lo stallo di mercato causato dall’emergenza sanitaria da Covid 19 ancora in atto, non sono stati pubblicati ulteriori bandi di vendita degli immobili pur proseguendo la ricerca di possibili acquirenti.

A fronte delle difficoltà in ordine alla liquidazione, il Comitato dei Segretari Generali di Unioncamere Veneto del 4.7.2022 ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare la possibilità di individuare nuove attività per la società, a favore delle Camere socie, e la conseguente eventuale revoca della liquidazione. Il tavolo, riunitosi il 30 settembre 2022 ha discusso alcune proposte senza però aver formulato un’ipotesi progettuale.

Non vi sono pertanto al momento motivi per valutare una soluzione diversa dall’attesa della fase liquidatoria, come già evidenziato in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018, 2019, 2020 e 2021.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 13
delibera n. 164

VENICEPROMEX - Agenzia per l'internazionalizzazione società consortile a responsabilità limitata in sigla "Venicepromex agenzia per l'internazionalizzazione scarl" (quota nominale per € 242.000,00 pari al 33,333% del capitale sociale di € 726.600,00)

La società è stata costituita in data 24.11.2020 dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Padova, con il versamento di una quota di partecipazione in denaro al capitale sociale di pari entità per € 242.000,00.

Il capitale sociale al 31.12.2021 è di € 726.600,00, la partecipazione dell'Ente camerale di Treviso-Belluno è pari al 33,33%.

Nella nuova società risultano inoltre acquisite l'Associazione Nuovo Centro Estero, in seguito alla messa in liquidazione decisa dall'assemblea straordinaria in data 27.11.2020, e l'Azienda speciale Promex della CCIAA di Padova.

La società ha come scopo lo svolgimento in forma associata delle funzioni di promozione economica collegate all'internazionalizzazione delle imprese dei territori delle camere associate.

In particolare, va ricordato che la costituzione di tale società nasce dal protocollo di collaborazione approvato dai tre enti camerali per la realizzazione di un servizio associato e integrato per l'internazionalizzazione e il turismo, come approvato dalla Giunta con provvedimento n. 160 del 22.11.2019.

Inoltre la società cura i servizi previsti dagli accordi di programma tra Regione e le consorelle del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, quali orientamento ai mercati, incontri preparatori alle missioni imprenditoriali, organizzazione missioni imprenditoriali all'estero, organizzazione di *incoming* di operatori esteri e assistenza specialistica.

Le camere socie sono tenute a versare un contributo consortile per la copertura delle spese di funzionamento e di incarichi specifici. L'Ente ha provveduto a versare il contributo per l'anno 2021.

Si tratta di società di capitale strutturata "*in house providing*" ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopraccitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta nelle precedenti revisioni.

INNEXTA Scrl (quota nominale € 3.000,00, pari allo 0,980% del capitale sociale di € 306.000,00)

Con deliberazione della Giunta camerale n. 123 del 2.9.2021, la Camera di Commercio ha aderito alla società in argomento, sottoscrivendo la quota sopra citata.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 14
delibera n. 164

L'Ente camerale ha ritenuto coerente, con i propri fini istituzionali, quelli previsti nell'oggetto sociale che consistono, come previsto all'art. 5 dello Statuto della società, in:

“La Società svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

La Società esercita le seguenti attività:

- a) promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;*
- b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;*
- c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;*
- d) supporto e assistenza tecnica alle PMI, prevalentemente per il tramite del sistema camerale italiano, per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;*
- e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;*
- f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;*
- g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non, in materia di credito e finanza;*
- h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, altre);*
- i) realizzazione, sviluppo e gestione di uno o più portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e/o per le imprese sociali (c.d. "crowdfunding"), nel rispetto della normativa vigente ad essa applicabile;*
- l) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.*

A tal fine la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, come declinati nelle rispettive programmazioni annuali e pluriennali, allo scopo di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci”.

Nel corso dell'ultimo anno, INNEXA s.c.r.l. ha progressivamente ampliato la propria operatività sul territorio nazionale, ottenendo un ampio consenso ed apprezzamento all'interno del sistema camerale italiano e ponendosi come punto di riferimento sui temi della finanza innovativa e complementare per le imprese, nonché sulla recente riforma della crisi d'impresa, attività che attribuirà al sistema camerale un ruolo di primo piano, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 14/2019 (seppur in corso di revisione).



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 15
delibera n. 164

La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 .

La Società ha capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata.

La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.

L’attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l’80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale.

I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’*“in house providing”*, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l’oggetto sociale.

Ad oggi sono già 21 le Camere di commercio che hanno aderito alla società consortile INNEXTA s.c.r.l., tra le quali anche le Camere di Padova, Venezia Rovigo e Vicenza, che di recente sono diventate socie della stessa.

Le attribuzioni alle Camere di commercio, di funzioni nella riforma della crisi di impresa come sopra ricordato e la progettualità che la società offre alle Camere di commercio, fanno ritenere che la partecipazione in tale società possa risultare strategica per il perseguimento dei fini istituzionali, anche in base a quanto descritto nei compiti previsti dall’oggetto sociale, anche attraverso una azione coordinata per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati alle stesse.

Con riferimento agli scopi, ai compiti e alla posizione dei soci, sono da segnalare i seguenti aspetti presenti nello statuto della società in oggetto:

- possono partecipare solo soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano (art.7);
- per il perseguimento dello scopo sociale, l’Assemblea può deliberare il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell’articolo 2615-ter del codice civile.

I contributi consortili sono determinati sulla base di quanto previsto nell’apposito regolamento, predisposto dall’Organo Amministrativo e approvato dall’Assemblea dei soci (art.9);

- ai soci spetta la determinazione degli indirizzi strategici e l’approvazione del bilancio preventivo, oltre a quello consuntivo e alla destinazione degli utili. All’Assemblea dei soci compete la deliberazione delle modifiche dell’atto costitutivo (art.12);
- il Presidente dell’Assemblea dei soci è eletto dall’Assemblea stessa (art. 14);



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 16
delibera n. 164

- l'Assemblea dei soci elegge l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 componenti (art. 16);
- i soci nominano i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico (art. 22);
- l'Assemblea dei soci nomina i componenti del Comitato per il controllo analogo, scegliendoli tra i soci stessi (art. 23).

Nel corso del 2022, l'Ente ha utilizzato con soddisfazione i servizi della società, in particolare nell'ambito delle attività propedeutiche e conseguenti alla realizzazione di un adeguato assetto societario, diffuso tra le imprese e i professionisti del territorio, conseguentemente all'introduzione anche delle nuove funzioni attribuite alle Camere di Commercio dalla citata riforma del diritto fallimentare.

Società locali:

AER TRE - AEROPORTO DI TREVISO s.p.a. (quota nominale € 640.110,00 - n. 64.011 azioni del valore nominale di € 10,00 pari al 4,879% del capitale sociale di € 13.119.840,00)

L'attività svolta dalla società consiste nell'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso.

Il Piano di Razionalizzazione della ex CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della quota, analogamente a quanto deciso dal Comune di Treviso. Essendo stato introdotto dall'art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, il comma 569-bis all'art. 1 della, L. 27-12-2013 n. 147 (ora abrogato ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.P.), l'Assemblea straordinaria della società tenutasi il 16.5.2016, ha respinto la richiesta della liquidazione della quota dei due Enti. Detta deliberazione è stata impugnata congiuntamente dai due enti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata delle imprese; il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza emessa il 18.6.2020 di cui si dirà dopo.

Negli ultimi anni i risultati, in termini di movimentazioni passeggeri e merci, avevano segnato notevoli incrementi ma gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria sono stati certamente negativi, ma gli amministratori si sono prontamente attivati per realizzare un piano di rilancio.

Vanno comunque poi considerati elementi di valutazione quali le nuove competenze delle Camere di Commercio in materia di turismo attribuite dalla recente legge di riforma, come sopra ricordato e l'estensione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente alla provincia di Belluno, per cui la permanenza della partecipazione potrebbe aiutare a svolgere un ruolo di programmazione dei flussi turistici nella zona montana.

Il contesto di valutazione pertanto si presenta diverso da quello che ha portato alla valutazione del precedente piano di razionalizzazione approvato dalla ex Camera di commercio di Treviso. A tal proposito è opportuno valutare nuovamente la questione alla luce sia delle nuove competenze in tema di turismo assegnate alle camere di commercio – la partecipazione in società che gestiscono strutture ed infrastrutture di mobilità di persone e cose di interesse generale è coerente con



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 17
delibera n. 164

queste funzioni – sia nella considerazione che il polo aeroportuale veneto (Venezia – Verona e conseguentemente Treviso) presenta negli ultimi anni un notevole incremento dei flussi di passeggeri in maggioranza turisti. Da questo punto di vista le opportunità potrebbero essere molteplici: avviando nei confronti dei turisti un’attività di marketing del territorio ovvero promuovendo nelle destinazioni di origine iniziative che veicolano la promozione turistica del territorio delle due province. L’opportunità di mantenimento della partecipazione è data anche dalla funzione strategica del sistema aeroportuale veneto – compreso l’aeroporto A. Canova di Treviso – anche in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026.

La partecipazione ha meritato un approfondimento, alla luce delle riconsiderazioni fatte, tenendo conto dei contenziosi in essere ma nello stesso tempo del significato che la partecipazione della nuova Camera di Commercio di Treviso–Belluno potrebbe avere come elemento di raccordo tra la società stessa, la sua attività caratteristica e le ricadute che potrebbe avere in termini di beneficio al movimento turistico generato dalla movimentazione crescente dei passeggeri.

Va, peraltro, ricordato che il diritto di nomina per l’Ente di un componente nel Consiglio di amministrazione delle società è subordinata, ai sensi dell’art. 24 dello statuto vigente, alla permanenza della partecipazione del Comune con una quota azionaria inferiore all’1% del capitale sociale.

La sentenza in questione sopra citata è stata emessa il 18 giugno 2019 (n. 1625/2019) con la quale il Giudice delle Imprese ha così disposto:

- accertata la nullità della deliberazione assembleare della società Aeroporto Catullo di Treviso spa del 16.05.2016;
- accertata l’intervenuta cessazione delle partecipazioni societarie di Comune di Treviso e Camera di Commercio di Treviso-Belluno in Aeroporto Catullo di Treviso spa;
- rigettate le altre domande proposte da parte attrice;
- compensate in ragione di 1/4 le spese di lite;
- condannata la società a rifondere in favore di parte attrice la residua quota di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite, che si liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Il Giudice però ha rimesso alla società il compito di quantificare la quota da rifondere.

La sentenza è passata in giudicato il 18 febbraio 2020 in quanto non appellata dalla società.

Va riferito peraltro che sia l’Ente che il Comune di Treviso sono in fase di valutazione di possibili nuovi scenari che inducano a rivedere le decisioni di dismissioni assunte. Per quanto riguarda la nostra Camera di Commercio la Giunta con deliberazione n. 23 del 26.2.2020 aveva espresso indirizzo in questo senso.

Inoltre l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC con provvedimento n. 104 del 24.3.2021 relativo allo “Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030 dell’Aeroporto civile di Treviso”, ha positivamente accolto il Documento, emanando il VIA (Valutazione dell’impatto Ambientale).



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 18
delibera n. 164

Alla luce di queste considerazioni complessive la Giunta, considerando l'interesse generale per il sistema economico dell'attività svolta dalla società e l'utilità della partecipazione ai processi decisionali analogamente a quanto già deciso dal Comune di Treviso, con deliberazione n. 70 del 17.5.2021, cui si rimanda per le più esaustive motivazioni, ha deliberato di rinunciare agli effetti della sentenza n. 1625/2019 pubbl. il 18.7.2019 del Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese e di mantenere pertanto la partecipazione nella società Aer Tre S.p.A., fermo restando il rimborso delle spese di soccombenza (cosa peraltro già avvenuta).

Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto deciso dalla Giunta nel corso del 2021, si propone il mantenimento della partecipazione.

ASCO TLC s.p.a (€ 39.121,77 - n. 60.000 azioni pari al 1,000% del capitale sociale di € 3.912.177,00)

La società ha per oggetto, in particolare, l'esercizio diretto e/o indiretto, delle seguenti attività:

- la costruzione, l'installazione e/o l'esercizio di una rete telematica – in fibra ottica o qualsiasi altra tecnica - per la realizzazione e gestione di reti territoriali finalizzata all'offerta di servizi di telecomunicazione;
- l'installazione e/o esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e/o sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione, sia in proprio che in conto terzi, di prodotti, di servizi e di sistemi e reti di telecomunicazioni in genere ivi compresi quelli a banda larga, nonché dei relativi apparati, programmi e software applicativi;
- la prestazione e la commercializzazione, sia a favore di consumatori privati, sia a favore di imprese, società ed enti, di servizi connessi al funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto, nonché di servizi di telecomunicazione e di comunicazione multimediale con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a servizi internet, video, di telefonia nazionale ed internazionale, di telefonia mobile e satellitare, nonché servizi multimediali di trasmissione dati;
- l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi od altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possono essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi di rete;
- la costruzione, il commercio, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'adeguamento - in Italia e all'estero - di impianti telefonici ed informatici.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 19
delibera n. 164

Nel corso del 2021, Asco Holding S.p.A. ha avviato l'iter per la cessione integrale della partecipazione detenuta nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica, a fronte della quale la Giunta camerale, nel corso della riunione del 1° dicembre 2021, nel prendere atto che la propria partecipazione azionaria detenuta in Asco TLC S.p.A. fosse da ritenersi non più indispensabile per l'Ente, ha pianificato l'alienazione della partecipazione, delegando Asco Holding S.p.A. alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica per il perfezionamento della decisione. Tale decisione, formalizzata con successiva delibera n. 177 del 21 dicembre 2021, in sede della ricognizione ordinaria delle partecipazioni (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P.), è stata confermata: in adempimento alle indicazioni della predetta deliberazione con determinazione n. 32 del 25.2.2022, sono state avviate le procedure di cessione a terzi delle azioni Asco TLC S.p.A. detenute dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno nel contesto della medesima procedura di gara indetta da Asco Holding S.p.A., mediante conferimento di mandato e procura speciale ad Asco Holding S.p.A. ed approvate tal fine le proposte di Contratto di Mandato e di Procura Speciale ad Asco Holding S.p.A..

In data 2.12.2022, con nota al protocollo camerale n. 73478 del 5.12.2022, è stato comunicato che lo scorso 29 novembre, ad esito della procedura selettiva avente ad oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding S.p.A. e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC S.p.A., per un totale di n. 5.520.000 azioni ordinarie e rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding, riunitosi in data 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara in oggetto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho S.p.A. (in qualità di mandante, con una quota pari al 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari ad € 37.168.000,00.

Nei prossimi giorni è prevista la sottoscrizione di un contratto di compravendita secondo gli usi del commercio: il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità ministeriali competenti e di Enti terzi.

Si presume che entro la chiusura della vendita con la formalizzazione dell'alienazione con atto pubblico notarile nel corso del primo semestre 2023.

CERTOTTICA s.c.r.l. (quota nominale di € 103.582,00 pari al 4,719% del capitale sociale di € 2.195.000,00)

L'attività svolta dalla società consiste nel controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di controllo processi produttivi materiale ottico con impiego di strumenti ottici di precisione.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la liquidazione della partecipazione, pari al 2,15% del capitale sociale, mentre la CCIAA di Belluno aveva ritenuto di mantenere la partecipazione pari al 2,41%.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 20
delibera n. 164

Alla luce dell'accorpamento tra i due enti ed in considerazione delle linee strategiche di intervento definite, si presenta oggi uno scenario diverso ove il ruolo della società possa essere volano per il supporto alle imprese del settore dell'occhialeria in particolare del territorio bellunese.

Per tali considerazioni, in sede di revisione straordinaria 2017 di cui alla deliberazione n. 143/2017 citata, era stato deciso di mantenere l'intera partecipazione, revocando la decisione assunta dalla ex Camera di Commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di Razionalizzazione. Va detto inoltre che la determinazione assunta è ulteriormente rafforzata nelle motivazioni in quanto, in sede di Unioncamere Veneto, i Presidenti delle Camere di commercio si sono posti come obiettivo l'individuazione di una maggiore sinergia e collaborazione tra i soggetti partecipati che si occupano di innovazione, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica alle imprese. Con nota del 7 dicembre 2018 il Presidente Pozza ha invitato i colleghi delle altre Camere venete ad assumere orientamenti in tal senso condivisi nell'ambito delle proprie revisioni delle partecipazioni societarie.

L'operazione di sintesi ha richiesto un notevole impegno nelle trattative. Ciò ha indotto la Giunta camerale ad approvare con delibera n. 146 del 5 novembre 2019 un *"Atto di indirizzo della Giunta camerale in merito alla programmazione di iniziative strategiche volte alla integrazione societaria ed alla collaborazione operativa tra le proprie società partecipate T2i scarl, Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa e Certottica scrl"* con cui è stato disposto di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle tre società e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare per addivenire a modalità di collaborazione più stringenti e coordinate.

Si tratta, è di tutta evidenza, di un'operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa. Nel corso del 2020 e 2021 infatti l'attenzione si è concentrata nella possibilità di una sinergia tra le società Parco Scientifico Tecnologico s.c.p.a. e la controllata T21 s.c.a.r.l. (di cui si dirà appresso). Occorre ricordare che nel 2020 è stata avviata un'interlocuzione tra le Camere di commercio di Treviso-Belluno, Padova, Venezia Rovigo e Varese – tutti territori nell'ambito dei quali insistono imprese del comparto dell'occhialeria e dell'ottica applicata anche al settore sportivo e tecnologico e non solo sanitario – per acquisire le quote della società possedute dalla Regione Veneto che stava progressivamente abbandonando l'intervento diretto con partecipazioni in società di certificazione non solo nel settore ottico ma anche in quello agroalimentare riservandosi il ruolo di coordinamento e della programmazione strategica. L'investimento, ipotizzato per questo esercizio, sarebbe stato di circa € 400.000,00 suddiviso tra le camere di commercio aderenti con particolare peso per la Camera di Treviso-Belluno, che maggiormente è interessata ad intervenire per il numero di imprese di riferimento rispetto al territorio. In realtà a seguito di ulteriori incontri avuti la Regione Veneto ha assunto la decisione di mantenere la propria partecipazione, trasferendo le proprie quote ad una società strumentale con l'obiettivo di costituire un polo regionale della certificazione dei prodotti che comprenderebbe anche la società partecipata Dolomiticert. Rimane una problematica di fondo che va risolta, ovvero la presenza importante, dal punto di vista societario di soggetti privati, Anfao e Confindustria Belluno in particolare, con i quali è opportuno condividere le nuove linee strategiche della società nel quadro del progetto regionale appena citato.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 21
delibera n. 164

Il Presidente peraltro informa che recentemente si stanno verificando diversità di posizioni tra i soci pubblici e privati, questi ultimi con partecipazione di maggioranza. La situazione andrà monitorata e la Giunta verrà informata.

In ogni caso si propone di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame in attesa delle determinazioni da assumere in base allo sviluppo del progetti di inserimento di Certottica e della partecipata Dolomiticert, nel Polo regionale di certificazione dei prodotti.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA s.c.r.l. (quota nominale di € 1.572,14 pari al 5,769% del capitale sociale di € 27.250,01)

L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere, attraverso il reperimento di fondi comunitari e regionali, l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

L'Ente versa alla società un contributo annuale, se deciso dall'assemblea.

Nell'ambito delle revisioni straordinaria 2017 e ordinaria 2018 (Delibere 143/2017 e 167/2018), cui si rimanda, la società presentava criticità in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. ma per fondate considerazioni richiamate nei rispettivi provvedimenti, cui pure si rimanda, si era deciso di rinviare ogni decisione al riguardo.

Ora con l'intervenuta modifica all'art. 26 introdotta dalla legge di stabilità sopra richiamata, tale tipologia societaria viene esclusa dall'applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P.

Pertanto si ritiene di poter confermare, visto l'intervento del legislatore sul tema, di mantenere la partecipazione.

LONGARONE FIERE DOLOMITI s.r.l. (quota nominale di € 46.800,00 pari al 13,846% del capitale sociale di € 338.000,00)

La società esercita attività di gestione di spazi ed eventi fieristici, con particolare attinenza all'economia del territorio bellunese.

Tale attività è tra quelle richiamate all'art. 4, comma 6 T.U.S.P. ed è da considerarsi strategica per l'Ente al fine di valorizzare le produzioni locali e gli scambi commerciali.

A seguito di momenti di confronto tra i soci, l'Assemblea straordinaria del 16.12.2021 ha deliberato di approvare un nuovo testo dello Statuto sociale, contenente

- la variazione della Ragione Sociale da "Longarone Fiere S.r.l." a "Longarone Fiere Dolomiti S.r.l.";
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la proroga della scadenza della società dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2050;
- l'eliminazione del vincolo di controllo da parte di enti pubblici ed eliminazione del divieto ai singoli soci di possedere più del 30% del capitale della società;



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 22
delibera n. 164

- modifiche degli articoli relativi agli organi sociali.

In considerazione delle difficoltà finanziarie della società e del fatto che, nonostante le ripetute sollecitazioni fatte in passato affinché la società si dotasse di un modello organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.Lgs. 231/2001, non è stata assicurata l'adozione di un Organismo di vigilanza, l'Ente camerale dal secondo semestre 2019 ha ritenuto di non intervenire alle assemblee ordinarie, essendo necessario cautelarsi contro il rischio di incorrere in responsabilità amministrativa di vario genere, compresa quella per reati eventualmente commessi nella gestione societaria.

Anche su sollecitazione camerale, è in corso un confronto fra i Soci in merito alla riformulazione degli obiettivi strategici della Fiera, alla luce del particolare momento che sta vivendo tutto il sistema fieristico: nel mese di settembre 2022 la presente Camera di Commercio è stata promotrice di una riunione con gli altri soci, al fine di valutare l'attuale situazione economico-finanziaria della Società e prospettare gli scenari futuri, soprattutto in termini di cambiamento della *governance*, pianificando un incontro con le Associazioni di categoria del territorio. Nel corso della riunione della Giunta camerale dello scorso 5 ottobre, sono stati illustrati gli esiti della predetta riunione e - la Giunta stessa, con provvedimento n. 110 del 5.10.2022, ha delegato il Presidente a gestire i rapporti e ad assumere le determinazioni più adeguate all'efficace *governance* della società in oggetto, prefigurando, in caso di persistenza della situazione attuale (sia per quanto riguarda il Board che per le progettualità della società e la mancanza di nuovi soggetti interessati ad investire nella stessa), la dismissione della partecipazione azionaria detenuta.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 21 ottobre 2022 è stata formalizzata la richiesta di presentare ai soci un piano industriale di rientro che vada a proporre anche una soluzione rispetto al problema strutturale, mentre l'Assemblea dei soci del 4 novembre 2022 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per tali motivazioni, in considerazione che l'Assemblea dei soci si è espressa in linea con gli indirizzi della Giunta camerale, la proposta è quella di mantenere la partecipazione.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO s.c.p.a. (quota nominale € 58.050,00 - n. 11.610 azioni del valore nominale di € 5,00 pari al 7,142% del capitale sociale di € 812.745,00)

L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere una collaborazione attiva tra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo, per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della partecipazione, la società però non riconobbe l'applicabilità del comma 569-bis (sopra ricordato per quanto riguarda la società AER TRE s.p.a.).

Non vengono versati contributi consortili.

Riunione di Giunta del 20.12.2022- 23
delibera n. 164

Per le valutazioni di cui all'art. 20, c. 2 citato, pur potendosi configurare come società a partecipazione pubblica costituita per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), si segnalano criticità in termini di risultato di esercizio nel periodo da considerare, come da scheda corrispondente. Peraltro il risultato 2021 registra un utile pari ad € 4.298 (€ 3.564 nel 2020).

Va peraltro considerato che il processo di riorganizzazione delle strutture partecipate dalle Camere di Commercio che si occupano di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese, avviato a fine 2018, proprio in virtù delle nuove competenze affidate alle stesse dalla riforma a livello veneto è in fase avanzata (il primo esempio è stata la controllata t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l., che vede la partecipazione dell'Ente, di quello di Venezia Rovigo e di Verona).

In tale ottica, in sede di revisione straordinaria 2017, al fine di contribuire a favorire tale fase di riorganizzazione del sistema, la decisione presa dalla ex CCIAA di Treviso è stata rivista nel senso di mantenere la partecipazione, invitando la società ad adottare azioni volte a superare le criticità rilevate.

In seguito agli indirizzi strategici forniti con Delibera di Giunta n. 68 del 17.5.2021, congiuntamente alla Direzione di t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.a r.l. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., è stato avviato un percorso di collaborazione al fine di individuare un piano congiunto che possa approdare, una volta verificata la fattibilità e definita tecnicamente tramite una “due diligence” esterna, all'integrazione delle due società, e allo sviluppo di un possibile piano di integrazione con il Galileo Visionary District.

In data 31 gennaio 2022 è stata presentata, tramite t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.a r.l., la proposta del Piano di sviluppo della Fase Esecutiva dell'eventuale integrazione tra t2i s.c.a.r.l. e la società Galileo VD, strutturata sulla base di quanto definito nella prima fase del progetto, ed in coerenza con le indicazioni ivi emerse. È inoltre stato proposto un possibile programma temporale dell'operazione con la valutazione dei diversi aspetti (piano industriale, valutazioni di concambio e soluzioni di *governance*), e l'identificazione degli *step* fondamentali e relativi passaggi decisionali.

Allo stato attuale, sono in corso le valutazioni sul valore delle società stesse per predisporre il programma di integrazione.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2023 altre determinazioni in base ai risultati raggiunti che il progetto di integrazione sopra descritto avrà prodotto.

T2i - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE s.c.r.l. (quota nominale di € 200.000,00 pari al 62,500% del capitale sociale di € 320.000,00) – società istituita il 2.1.2014 mediante conferimento delle ex CCIAA di Treviso e Rovigo delle proprie Aziende speciali Treviso



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 24
delibera n. 164

Tecnologia e Polesine Innovazione e che successivamente ha visto l'ingresso della CCIAA di Verona con il conferimento in denaro e della propria Azienda Speciale Verona Innovazione.

L'attività svolta consiste nel supporto, assistenza alle imprese nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della certificazioni di prodotto, nonché dello sviluppo della cultura dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Società controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno.

E' incubatore di impresa accreditato ai sensi del D.L. 179/2012.

La società (che si può configurare come SIG) è importante punto di riferimento a livello non solo locale per le imprese nell'ambito dei servizi sopra elencati e si sta proponendo come uno degli attori principali nell'ambito dello sviluppo dei P.I.D. (Punti Impresa Digitale), nel più ampio contesto del progetto nazionale "Impresa 4.0" e nella diffusione delle tecnologie digitali comprese quelle di base ed i programmi che favoriscono l'interazione tra la Comunità delle imprese e la Pubblica Amministrazione. Come noto, la Camera di Commercio è impegnata anche in questo contesto essendo uno dei progetti posti alla base della decisione di incremento del diritto annuale anche per il triennio 2023-2025. La società rappresenta uno strumento strategico per la realizzazione di tale progettualità.

Le Camere di Commercio socie versano alla società un contributo consortile annuo ordinario e facoltativo ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Da aggiungere che, come riportato nel paragrafo dedicato alla società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a., anche con riferimento a tale partecipazione, è stato attivato un tavolo di discussione con gli altri Presidenti delle camere venete, per ricercare delle intese finalizzate a trovare modalità di collaborazione più stringenti e coordinate tra le realtà camerali dedite al trasferimento, all'innovazione tecnologica e all'assistenza tecnica, e si è giunti alle delibera di Giunta n. 146 del 5 novembre 2019 e alla soprarichiamata delibera n. 68 del 17 maggio 2021. Tale complessa operazione richiederà del tempo per giungere a piena operatività

Come già riportato, in data 31 gennaio 2022 la società ha presentato la proposta del Piano di sviluppo della Fase Esecutiva dell'eventuale integrazione con la società Galileo VD, strutturata sulla base di quanto definito nella prima fase del progetto, ed in coerenza con le indicazioni ivi emerse: è stato proposto un possibile programma temporale dell'operazione con la valutazione dei diversi aspetti e l'identificazione degli step fondamentali e relativi passaggi decisionali. Ad oggi sono ancora in corso le valutazioni sul valore delle società stesse per predisporre il programma di integrazione.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2023 altre determinazioni in base ai risultati che il progetto sopradescritto avrà prodotto.

Partecipazioni indirette

Riunione di Giunta del 20.12.2022- 25
delibera n. 164

Per quanto sopra esposto, dal 2020 sono oggetto di ricognizione anche le partecipazioni indirette detenute, per quanto riguarda l'Ente, da società *in house e non* partecipate, sono precisamente:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
Ind_1	01312720327	Aries scrl	2018	Sistema camerale servizi scrl	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	NO	SI	NO	NO
Ind_2	14847241008	Iconto srl	2018	Infocamere scrl	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	SI	SI	NO	NO
Ind_3	13564721002	Unimercaforum srl	2015	Sistema camerale servizi scrl	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum	NO	NO	NO	NO
Ind_4	00790870257	Certottica scrl	1992	Parco Scientifico Tecnologico scrl	0,20%	vedi cheda Dir_4	NO	NO	NO	NO
Ind_5	12620491006	SI Camera scrl	2013	Isnart scrl	0,08%	vedi Scheda Dir_13	NO	NO	NO	NO
Ind_6	04408300285	IC Outsourcing scrl	2009	Infocamere scpa	38,80%	vedi scheda Dir_6	NO	SI	NO	NO
Ind_7	03991350376	Ecocerved scrl	1995	Infocamere scpa	37,80%	Attività e servizi in tema di ambiente	NO	NO	NO	NO
Ind_8	02968610309	I.ter scrl	2018	Sistema camerale servizi scrl	1,00%	promozione del territorio	NO	SI	NO	NO
Ind_9	02894610548	Intercam scrl	2006	Sistema camerale servizi scrl	4,00%	fornitura servizi informatici	NO	SI	NO	NO

Per ciascuna di tali partecipazioni **esclusivamente** indirette così come sopra individuate, (per la cui attività si rimanda alle schede contenute nell'allegato sub 2) al presente provvedimento), tenuto conto dell'attività coerente con gli scopi istituzionali dell'ente ed in particolare della partecipazione detenuta nelle società "tramite", non emergono elementi per valutare azioni diverse da quelle del mantenimento, ferma restando la facoltà di esprimersi in occasioni di eventuali diverse proposte che emergessero dalle stesse.

A conclusione di tale estesa trattazione, la relazione sintetica dell'esposizione sull'andamento delle procedure di razionalizzazione nel corso del 2021 è contenuta nell'allegato sub 1) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Per ciascuna di tali società sopra elencate, come detto, sono state predisposte in bozza schede analitiche riassuntive contenenti i dati previsti dal T.U.S.P. oggetto di valutazione (appunto utilizzando il modello proposto dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie come sopra citato), trasmessa ai Consiglieri e Revisori unitamente all'ordine del giorno, le quali costituiranno, unitamente alle altre informazioni derivanti dalle decisioni assunte la relazione tecnica ed allegate sub 2) al presente provvedimento di cui formano parte integrante. In base a tali criteri, prioritario quello strategico di cui agli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., verificata la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all'art. 20, si potrà giungere ad una decisione circa il mantenimento, razionalizzazione (in termini di riorganizzazione o coordinamento), dismissione della partecipazione. Esse saranno completate in base alle decisioni assunte in questa sede.



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 26
delibera n. 164

La Giunta, fatta propria la presente Relazione illustrata dal Segretario Generale, deve ora valutare le singole partecipazioni ed in particolare quelle per le quali emergono elementi per una revisione delle decisioni assunte con le revisioni precedenti, alla luce del quadro normativo e del contesto attuale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 15 del 24 ottobre 2022, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 33/2022 che attribuisce ai dirigenti ed ai loro collaboratori le responsabilità per ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 27
delibera n. 164

ATTESO che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

VISTE la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. per il 2017 e quelle ordinarie per il 2018, 2019 e 2020 inviate alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al Mise, nonché, visto il disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo ove si prevede che tali provvedimenti costituiscono aggiornamento del Piano di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, sono stati pure comunicati al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

ATTESO che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione n. 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto e che, per quanto riguarda l'Ente, non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno la Camera di Commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, individuando quelle che devono essere alienate;



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 28
delibera n. 164

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2018-2020, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro (ex art. 26, comma 12 – quinquies del medesimo T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2016 – 2020), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 26, comma 6, del T.U.S.P. che prevede la non applicazione dell'art. 20 del medesimo alle società di cui all'art. 4, comma 6, a seguito della modifica introdotta che dall'art. 1, comma 724, L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi in sostanza i GAL, come indicato nelle premesse;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 29
delibera n. 164

nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, istituita con D.M. 1.4.2015, è divenuta operativa dal 16.5.2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio camerale e che essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici, economici e finanziari alle accorpate Camere di Commercio di Treviso e di Belluno;

RICHIAMATI i piani operativi di razionalizzazione già adottati ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 ante accorpamento, con deliberazioni della Giunta di Treviso n. 32/2015 e della Giunta di Belluno n. 18/2016, ed i risultati dagli stessi ottenuti che sono stati approvati dalle stesse Giunte rispettivamente con deliberazioni n. 40/2016 per Treviso e n. 18/2016 per Belluno, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P.;

VISTO il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane, il quale ridefinisce i compiti degli enti, mantenendo determinate funzioni e attribuendone di nuove;

RITENUTO che la valutazione delle partecipazioni possedute vada ora effettuata, alla luce del nuovo contesto normativo e funzionale in cui le Camere di Commercio si trovano oggi ad operare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come descritto in premessa e riportato nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la società Aeroporto di Treviso Spa, la Giunta, considerando l'interesse generale per il sistema economico dell'attività svolta dalla società, come illustrato nelle premesse, e l'utilità della partecipazione ai processi decisionali, analogamente a quanto già deciso dal Comune di Treviso, con deliberazione n. 70 del 17.5.2021, cui si rimanda per le più esaustive motivazioni, ha deliberato di rinunciare agli effetti della sentenza n. 1625/2019 pubbl. il 18.7.2019 del Tribunale ordinario di Venezia – sezione specializzata in materia di imprese e di mantenere pertanto la partecipazione nella società Aer Tre S.p.A., fermo restando il rimborso delle spese di soccombenza (cosa peraltro già avvenuta) ;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 146 del 5.11.2019 ove è stato formulato atto di indirizzo consistente nel:

- promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle Società "t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l.", "Parco scientifico e



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 30
delibera n. 164

- tecnologico Galileo s.c.r.l.” e “Certottica s.c.r.l.”, e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d’integrazione da attuare;
- proporre ai direttori di “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l.” e “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” di programmare per il 2020 un percorso di collaborazione al fine di addivenire ad un’integrazione giuridica tra le due strutture;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. 68 del 17.5.2021 con cui sono state meglio precisate le modalità per un’oculata valutazione economica volta al perfezionarsi dell’integrazione tra t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l.” e “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.”;

CONSIDERATO che il percorso di integrazione tra le società sopracitate richiede necessariamente tempo per la complessità del progetto avviato;

RILEVATO che vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni “indirette” detenute per il tramite delle società partecipate “*in house*”, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, con la quale ha illustrato i più recenti indirizzi del MEF e della Corte dei Conti i quali precisano inoltre, in modo esplicito, che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica dell’approccio seguito nel piano di razionalizzazione precedentemente, che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile, per cui, alla luce delle nuove interpretazioni nell’attuale piano sono quindi considerate tutte le partecipazioni dirette ed indirette a controllo pubblico;

RILEVATO peraltro che, per quanto riguarda le partecipazioni “indirette” riportate nelle premesse, detenute per il tramite di società “*in house*” del sistema camerale, rispondono ai requisiti di legge per il loro mantenimento e comunque, per la minimale partecipazione detenuta dall’Ente nelle società “tramite”, sarebbe ben difficile influire su processi decisionali differenti;

CONDIVISE quindi e fatte proprie complessivamente le valutazioni espresse dal Segretario Generale nella Relazione;

CONSIDERATI altresì gli esiti della azioni intraprese a seguito delle ricognizioni sulle partecipazioni al 31.12.2021, di cui allegato sub 1), gli aggiornamenti sull’andamento 2022 delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 e delle proposte di decisioni, come esposte per ogni singola posizione;

CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti,

DELIBERA



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 31
delibera n. 164

1. di approvare la Relazione sintetica sui risultati della Relazione sull'andamento della Ricognizione per l'anno 2021, sintetizzata nell'allegato sub 1) al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno alla data del 31.12.2021, accertandole come da allegato sub 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di mantenere le partecipazioni possedute nelle società in house providing afferenti al sistema camerale, individuate in premessa, fatti salvi gli effetti delle procedure di quelle già poste in liquidazione, per le motivazioni per ciascuna descritte in premessa, e con particolare attenzione alla posizione di Retecamere s.c.r.l., per quanto appunto espresso in premessa;
4. di mantenere le partecipazioni possedute nelle società locali, individuate in premessa, per le motivazioni per ciascuna descritte in premessa, con le precisazioni di cui appresso;
5. di mantenere, alla luce delle considerazioni ed interventi normativi sopraggiunti fatte nella Relazione, la partecipazione nelle società Gal dell'Altamarca Trevigiana s.c.a.r.l., come pure nelle società Parco Scientifico Tecnologico Galileo s.c.p.a., t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.r.l., Certottica s.c.a.r.l. e Longarone Fiere Dolomiti s.r.l. per le motivazioni indicate in premessa, riservandosi di rivalutare la partecipazione nella revisione 2023;
6. di prendere atto dell'andamento della procedura di alienazione della quota di partecipazione in Asco TLc SpA;
7. di comunicare al MEF con modalità telematiche a cura dell'Ufficio Programmazione e Controllo ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;
8. di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo oltre che al MISE ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. n. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016;
9. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza



Riunione di Giunta del 20.12.2022- 32
delibera n. 164

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.